

CAPITOLATO TECNICO

2023

FORNITURA DI CONTATORI  
DI SECONDA GENERAZIONE (2G)  
PER LA  
MISURA DI ENERGIA ELETTRICA

## 1. PREMESSE E DEFINIZIONI

### 1.1 Premesse

Entro il 31 dicembre 2025 le imprese distributrici che servono fino a 100.000 puntidi prelievo sono tenute alla messa in servizio, con funzionalità 2G, di un numero di misuratori 2G pari almeno al 90% dei misuratori installati al 31 dicembre 2020 su punti attivi in bassa tensione, come previsto dalla Deliberazione 16 MARZO 2021 106/2021/R/EEL. Per questo motivo, in qualità di Distributore della Rete Elettrica della città di Trani, AMET SpA ha la necessità di realizzare l'appalto per la fornitura di contatori elettronici di seconda generazione tipo 2G.

I principali componenti della rete AMET SpA sono:

- 32800 utenti BT (di cui: 3800 trifasi, 550 utenti con potenza  $\geq 35\text{kW}$ )
- 380 trasformatori di cabina secondaria.

### 1.2 Definizioni

1. **misuratore 1G**: un misuratore elettronico di energia elettrica in bassa tensione non Conforme ai requisiti della deliberazione 87/2016/R/EEL;
2. **misuratore 2G**: misuratore di energia elettrica in bassa tensione conforme ai requisiti della deliberazione 87/2016/R/EEL;
3. **Concentratore di Cabina Secondaria o CCS**: apparato che svolge la funzione di collegamento tra il misuratore (1G o 2G) e il sistema centrale di telegestione e telelettura;
4. **messa in servizio di un misuratore 2G**: è il momento in cui il misuratore 2G è reso disponibile alle funzioni di telelettura e di telegestione;
5. **messa a regime di un misuratore 2G**: è il momento in cui la cabina MT/BT che alimenta il misuratore 2G è messa a regime in conformità ai criteri A e B del punto C-1.01 dell'Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/EEL;
6. **ARERA**: Autorità di Regolazione per Energia Retri e Ambiente - <https://www.arera.it>;
7. **Apparato non funzionante**: contatore o concentratore il cui funzionamento non garantisce il raggiungimento delle prestazioni richieste da ARERA ("messa a regime"), le quali possono essere invece raggiunte (o ripristinate) in caso di sua sostituzione con un apparato della stessa tipologia, nuovo. Si precisa che sono apparati non funzionanti anchei contatori che hanno il display non funzionante o l'interruttore meccanicamente rotto.

## 2. OGGETTO DELL'APPALTO

### 2.1 Caratteristiche generali

L'oggetto dell'appalto è la fornitura di apparati di misura 2G per la rete di distribuzione elettrica. Gli apparati devono essere in grado di coesistere, in termini elettromeccanici ed in termini di sistema di comunicazione, con gli esistenti contatori 1G. La tecnologia degli apparati deve essere compatibile con i sistemi già in uso in AMET SpA "Metering and realtime operation" (MEROPE) di Odoardo Zecca S.r.l. rispondendo alle prestazioni richieste da ARERA, indipendentemente da:

- la presenza anche di apparati 1G;
- l'installazione all'interno dei fabbricati;
- l'installazione all'esterno dei fabbricati;

- la presenza di rete BT in cavo interrato;
- la presenza di rete BT in cavo aereo;
- la presenza di rete BT in conduttori nudi aerei;
- la presenza di altri concentratori 1G all'interno della stessa cabina secondaria;
- la presenza di altri apparati 2G.

Gli apparati 2G proposti devono:

- essere pienamente rispondenti, in termini tecnici e funzionali, a quanto disposto dalle delibere di ARERA in materia di telegestione dei misuratori elettronici 2G e in materia di qualità del servizio;
- assicurare la conformità alla normativa vigente nel settore elettrico nonché ad eventuali aggiornamenti normativi effettuati dalle autorità competenti;
- permettere una graduale, continua ed efficiente sostituzione degli attuali contatori 1G con altri di tipo 2G indipendentemente che si proceda per cabina, per zona o a fronte di esigenze di connessione di nuovi utenti;
- garantire una retrocompatibilità elettromeccanica con i quadri contatori esistenti, tramite la fornitura di apposite basette adattatrici, perfettamente compatibili in termini: meccanici, elettrici e di comunicazione.

## **2.2 Ambito di fornitura**

Costituiscono l'ambito della fornitura, con specifiche voci di prezzo unitarie:

- contatori 2G;
- concentratori 2G;
- apparati di comunicazione canale di backup (169MHz);
- modem
- antenne

Sono inoltre ambito di fornitura e compresi nell'importo del contratto, per l'intera durata dello stesso:

- aggiornamento dei firmware dei contatori e dei concentratori (e delle apparecchiature ingegnere) finalizzato al raggiungimento delle performance definite da ARERA;
- aggiornamento evolutivo del firmware dei concentratori e dei contatori con particolare riferimento a garantire un adeguato livello di cyber-security del sistema;
- aggiornamento correttivo del firmware dei concentratori e dei contatori;
- formazione del personale per il tuning del canale di comunicazione PLC e per il canale a 169Mhz;
- formazione del personale sulle problematiche legate al protocollo di comunicazione tra contatori e concentratori;
- protocollo di monitoraggio della cyber-security del sistema mediante report periodici (almeno semestrali), sui penetration test effettuati, su eventuali vulnerabilità riscontrate e sulla necessità del rilascio di aggiornamenti provenienti anche da terze parti;
- manualistica e tutta la documentazione tecnica specifica delle apparecchiature, comprese le specifiche di interfaccia ed i manuali utente per la comprensione del corretto utilizzo e funzionamento;
- certificazione delle apparecchiature, attestante la conformità alla normativa tecnica vigente e alle altre specifiche richieste;

- eventuale documentazione che fosse necessaria in sede di ispezione da parte degli enticompenti (ad es. ARERA).

Riparazioni:

- la riparazione dei singoli apparati è esclusa, eventuali apparati non funzionanti saranno sostituiti accertando a campione le cause stesse del guasto, nelle modalità meglio dettagliate nel paragrafo "GARANZIE DEL MATERIALI FORNITI".

### 3. FUNZIONALITÀ MINIME

Le funzionalità minime, che il sistema deve garantire, sono quelle necessarie per una corretta gestione, per tutti i contatori 2G, delle seguenti funzionalità meglio dettagliate nell'Allegato A alla delibera 87/2016/R/eel:

- 0 Gestione del tempo
  - [R-0.01] Orologio e calendario
  - [R-0.02] Fasce orarie
  - [R-0.03] Freezing
1. Misure continue e registri di energia e di potenza
  - [R-1.01] Misure di energia
  - [R-1.02] Misure di potenza
  - [R-1.03] Registri di energia (per visualizzazione su display e trasferimento a dispositivi)
  - [R-1.04] Registri di potenza (per visualizzazione su display e trasferimento a dispositivi)
2. Rilevazione e registrazione di indici di qualità della tensione
  - [R-2.01] Tensione efficace
  - [R-2.02] Interruzioni
3. Gestione di informazioni contrattuali e registrazione di eventi
  - [R-3.01] Memorizzazione di informazioni contrattuali
  - [R-3.02] Memorizzazione di informazioni relative all'autenticazione dei dispositivi
  - [R-3.03] Eventi di intervento del limitatore di potenza
  - [R-3.04] Funzionamento del limitatore di potenza
4. Visualizzazione su display
  - [R-4.01] Visualizzazione informazioni e registri sul display (standard)
  - [R-4.02] Visualizzazione informazioni personalizzate (configurabili e riservabili)
  - [R-4.03] Visualizzazione curve orarie di energia
5. Acquisizione remota delle misure e dei registri ("chain 1")
  - [R-5.01] Canali per "chain 1" (telelettura/telegestione)
  - [R-5.02] Misure di sicurezza per i canali della "chain 1"
  - [R-5.03] Telelettura e acquisizione di stato del misuratore
  - [R-5.04] Telegestione
6. Trasmissione a dispositivi delle misure e dei registri ("chain 2")
  - [R-6.01] Canali per "chain 2" (trasmissione istantanea dati a dispositivi esterni)
  - [R-6.02] Misure di sicurezza per i canali della "chain 2"
  - [R-6.03] Interfaccia con il dispositivo utente
  - [R-6.04] Retrocompatibilità con dispositivi esterni della prima generazione

### 4. PRESTAZIONI

Per quanto concerne i "Livelli attesi di performance di sistema", il fornitore anche se non può autonomamente garantire un livello di servizio minimo a causa delle limitazioni introdotte dalla rete di comunicazione (GPRS, 3G, 4G o 5G, o F.O.), deve comunque: porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici e fornire al distributore l'assistenza specialistica per risolvere o ridurre eventuali anomalie.

Il Fornitore quindi è corresponsabile delle performance complessive del sistema e dovrà agire al fine di raggiungere i "Livelli attesi di performance di sistema", stabiliti dal presente capitolato in collaborazione con

i Soggetti del Gruppo e con il fornitore del servizio di telegestione.

Le forniture richieste devono essere tali da permettere ai Soggetti del Gruppo di raggiungere i “Livelli attesi di performance di sistema” riportati nella delibera 87/2016/R/EEL e le sue successive integrazioni e modifiche:

[L-1.01] Prestazioni “chain 1” in telelettura massiva (up-ward) (*Disponibilità giornaliera al Sistema Informativo Integrato e/o ai venditori delle curve quartorarie di energia (attiva, reattiva induttiva e capacitiva, prelevata e per clienti prosumer immessa), effettive-validate con aggiornamento giornaliero secondo i seguenti livelli di prestazione: 95% dei punti di prelievo equipaggiati con misuratore 2G entro 24 ore dalla mezzanotte del giorno di consumo; 97% dei punti di prelievo equipaggiati con misuratore 2G entro 96 ore dalla mezzanotte del giorno di consumo*).

[L-1.02] Prestazioni “chain 1” in telegestione (down-ward) (*Tasso di successo delle operazioni di telegestione (escluse le operazioni “su larga scala” di telegestione, come ad esempio la gestione del load shedding), anche su richiesta inviata dal venditore o terza parte designata: non inferiore a 94% entro 4 ore dalla richiesta; non inferiore a 97% entro 24 ore dalla richiesta*).

[L-1.03] Prestazioni “chain 1” in riprogrammazione massiva (down-ward) (*Tempo limite di riprogrammazione con parametrizzazione: • non superiore a 30 giorni per il 94% dei misuratori messi in servizio, • non superiore a 60 giorni per il 98% dei misuratori messi in servizio. Tempo limite di riprogrammazione con download di firmware non metrologico: • non superiore a 90 giorni per il 99% dei misuratori messi in servizio*).

[L-1.04] Prestazioni “chain 1” segnalazione spontanea (up-ward): (*Livelli di prestazione per le segnalazioni spontanee dal misuratore al centro informativo e/o ai venditori, con inclusione di “time stamp”, tipo di evento e dati associati all’evento in funzione della penetrazione del servizio:*

- non inferiore a 90% entro 1 ora dalla richiesta, nel caso di penetrazione del servizio non superiore al 5%,
- non inferiore a 89% entro 1 ora dalla richiesta, nel caso di penetrazione del servizio compresa tra il 5% e il 10%,
- non inferiore a 88% entro 1 ora dalla richiesta, nel caso di penetrazione del servizio superiore al 25%).

[L-2.01] Strumenti informatici per le operazioni di configurabilità del misuratore e per le operazioni di telegestione. (*Messa a disposizione, da parte di ciascuna impresa distributrice, di strumenti informatici per la configurabilità del misuratore e per le operazioni di telegestione. Il tasso di operatività di tali strumenti informatici deve essere: – non inferiore al 99% delle ore su base annuale, – non inferiore al 98% delle ore su base mensile. Tali strumenti informatici sono resi operativi da ciascuna impresa distributrice prima che sia raggiunta la soglia di punti di prelievo equipaggiati con misuratore 2G pari al 5% dei punti di prelievo di sua competenza*).

[C-1.01] Criteri e tempistica di messa “a regime” di sistemi di Smart Metering 2G ad architettura a due livelli con concentratori: (A. *Messa a regime di ciascuna cabina MT/BT entro 60 giorni dalla posa del primo misuratore 2G presso un punto di prelievo dalla stessa alimentato. B. Messa a regime di ciascuna cabina MT/BT ricompresa in ciascun territorio “significativamente rilevante”, a partire dal momento di messa a regime della prima cabina del medesimo territorio (vd. criterio A.), entro: i. entro 180 giorni per territori con numero di punti di prelievo inferiore a 5.000; ii. entro 210 giorni per territori con numero di punti di prelievo compreso tra 5.000 e 10.000, estremi inclusi; iii. entro 240 giorni per territori con numero di punti di prelievo superiore a 10.000*).

## 5. ASSISTENZA

Il fornitore deve predisporre una struttura di supporto in grado di fornire adeguata assistenza in caso di malfunzionamenti o in caso di difficoltà nel suo utilizzo. La lingua utilizzata è l'italiano.

## 6. REFERENZE

Al fornitore è richiesto, pena esclusione:

- di presentare esperienze di forniture di contatori e concentratori 2G per la distribuzione elettrica, con prestazioni rispondenti al presente capitolato tecnico, nei 36 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando, per almeno 60.000 contatori 2G BT e 1.000 concentratori 2G;
- di allegare all'offerta specifica dichiarazione di capacità tecnica e produttiva atta a rispettare e a garantire i tempi di fornitura richiesti.

## 7. RIFERIMENTI NORMATIVI

Le apparecchiature fornite devono garantire il rispetto della vigente normativa sulla privacy e sulla sicurezza informatica ed in particolare:

- D.Lgs 30 Giugno 2003 n.196;
- General Data Protection Regulation (GDPR) – (UE) 2016/679;
- D.Lgs del 10 Agosto 2018 n.101 – Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/679;
- D.Lgs 18 Maggio 2018 n. 65 - Attuazione della Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 Luglio 2016 recante per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione;
- D.Lgs 21 Settembre 2019 n. 105 - Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;
- DPCM 30 luglio 2020 n. 131 - Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 21 settembre 2019, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.
- Deliberazione ARERA 106/2021/R/EEL;
- Deliberazione ARERA 646/2016/R/EEL;
- Deliberazione ARERA 87/2016/R/EEL;
- Deliberazione ARERA 306/2019/R/EEL;
- Deliberazione ARERA 360/2020/R/EEL.

Le apparecchiature, inoltre, dovranno garantire adeguati:

- livelli di autenticazione per l'accesso (in locale o da remoto) a dati, parametri e software dicampo;
- confidenzialità dei dati trasmessi;
- protezione dell'integrità dei dati;
- disponibilità dei dati alle sole parti autorizzate.

Le apparecchiature devono essere protette contro accessi non autorizzati e il fornitore deve implementare tutti gli accorgimenti per garantire la privacy dei Clienti, con procedure anti-intrusione e verifica della consistenza e della correttezza dei dati (CRC, checksum, crittografia, segregazione, ecc.).

Eventuali "violazioni dei dati personali" (Data Breach), che possano essere imputate ad una vulnerabilità diretta sui contatori e sui concentratori, dovranno essere comunicate in tempi utili (72ore) per la relativa denuncia al Garante.

## 8. CERTIFICAZIONI

Le apparecchiature dovranno essere conformi a:

- Direttiva Comunitaria Europea 2014/32/EU (direttiva MID);

- Direttiva 2014/53/EU "RED";
- Decreto del 2 ottobre 2007 del Ministero delle Comunicazioni (GU n.235 del 9.10.2007).

## 9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà in base al criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi di cui al seguente art. 11

## 10. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata massima di anni 2 (due) dalla data di invio dell'ordine di acquisto con consegne così come previsto dal successivo art. 12

## 11. QUANTITÀ E IMPORTO DELLA FORNITURA

L'elenco prezzi posto a base di gara e le relative quantità di apparecchiature da acquistare sono le seguenti:

DESCRIZIONE	MATRICOLA	PREZZO UNITARIO	PREVISIONE QUANTITATIVI	IMPORTI PRESUNTI
GEMIS 2.0	516226	69,00	26.850	1.852.650,00
GETIS	516237	91,00	3.800	345.800,00
GESIS	516238	99,00	350	34.650,00
Concentratore LVM	510013	270,00	250	67.500,00
Modulo Radio RF	470001	24,00	290	6.960,00
Antenna esterna RF	516215	33,00	290	9.570,00
Prolunga antenna RF o 3G 4mt	510004	20,00	90	1.800,00
Prolunga antenna RF o 3G 10mt	510043	33,00	95	3.135,00
Modem-router 4G o Modem 3G	470002	127,00	65	8.255,00
Antenna esterna 3G/4G	510001	44,00	50	2.200,00
<b>TOTALE</b>				<b>2.332.520,00</b>

## 12. CONSEGNA DELLA FORNITURA

La consegna dell'intera fornitura, nella tipologia e luoghi che di volta in volta saranno indicati da Amet S.p.a, potrà essere effettuata con cadenza periodica, a discrezione della stazione appaltante, in una quantità di massimo 5000 contatori per volta

La prima consegna dovrà essere effettuata entro massimo 15 mesi dal ricevimento dell'ordine di fornitura. Le successive consegne dovranno avvenire ogni 30 gg lavorativi e comunque previ accordi col Responsabile del Procedimento.

Al momento dell'ordine, la fornitura dovrà essere resa franco nei luoghi/depositi indicati da AMET S.p.a. in conformità alle prescrizioni per la consegna in allegato.

Il fornitore deve effettuare la consegna, a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura (porto, imballo, conferimento nei locali indicati all'atto della consegna ecc.).

## 13. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Società Amet S.p.a prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

#### **14. DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

#### **15. VARIAZIONI ENTRO IL 20%**

L'entità della fornitura, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per la Società Amet S.p.a. valore indicativo.

La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 *s.m.i.*, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **16. LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE**

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo Legale Rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

#### **17. VERIFICA DI CONFORMITÀ**

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

#### **18. PENALITÀ**

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la Stazione Appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il Responsabile del Procedimento o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante di appartenenza, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, in conformità ai propri ordinamenti, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

## **19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, la Società Amet S.p.a, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, nel corso di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, la Società Amet S.p.a potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che la Società Amet S.p.a dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

## **20. RECESSO**

La Società Amet S.p.a si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite PEC. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte della Società Amet S.p.a delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

## **21. GARANZIA ED ASSISTENZA POST- VENDITA**

I beni forniti dovranno essere garantiti per almeno 2 anni dalla data di consegna. Tutti gli Apparati non Funzionanti entro 2 anni dalla consegna dovranno essere sostituiti (sia per concentratori che per i contatori e per le loro parti accessorie).

A partire dal secondo anno, il tasso di guasto massimo atteso annuale è dello 0,3% del parco contatori

istallato.

Considerando quindi:

- un'installazione di contatori di 33.400 unità, il limite annuale contrattuale di Apparatî non Funzionanti è di 100 contatori;

Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la fornitura di contatori e di concentratori oggetto di sostituzione.

## **22. PAGAMENTO DELLE FATTURE**

Il pagamento della fornitura sarà effettuato a 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura che dovrà essere emessa previa verifica di conformità della fornitura medesima.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse, tramite piattaforma SDI, al seguente codice univoco ufficio: M5UXCR1

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale dell'Operatore Economico (DURC). I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva accesso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.

A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

## **23. REVISIONE DEL PREZZO D'APPALTO**

A partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente all'anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10 per cento rispetto al prezzo originario.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere

## **24. GARANZIA DEFINITIVA**

L'aggiudicatario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

## **25. SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto di appalto sarà stipulato mediante scrittura privata, nei termini disciplinati dall'art. 32 comma 8

del D.Lgs. 50/2016. Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

## **26. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO**

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

## **27. NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

## **28. FORO COMPETENTE**

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del d.lgs. 50/2016. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Trani.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le forniture.

## **29. PRIVACY**

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è la Società Amet S.p.a ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec [amministrativo@pec.ametspa.it](mailto:amministrativo@pec.ametspa.it) tel. 0883-481030;
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è ing. Donato TACCOGNA ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: mail [dpo@ametspa.it](mailto:dpo@ametspa.it) ;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Società Amet S.p.a implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Dirigente - Area Distribuzione  
Ing. Salvatore Leggieri



